



## **Corte di Cassazione, sez. I, ordinanza, 28 gennaio 2025 n. 1999**

Pres.: A. Giusti – Rel.: F. D’Aquino.

Matrimonio concordatario – Nullità dell’atto – Vizi della volontà – Delibazione di sentenza ecclesiastica – Rapporto di convivenza ultratriennale – Efficacia sanante – Limite di ordine pubblico – Ostacolo generalizzato – Esclusione – Vizi prefigurati dall’ordinamento interno – Incompatibilità assoluta – Similitudini (tra i due ordinamenti) – Rilevanza – Limiti dell’apprezzamento.

[Art. 797 c.p.c.; art. 8, lettera b), Protocollo addizionale Concordato Lateranense 18 febbraio 1984, ratificato con l. 25 marzo 1985 n. 121; can. 1095, n. 2, c.j.c.; artt. 117, 119, 120, 122, 123 e 124 c.c.].

*“Ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, la prosecuzione di una stabile convivenza ultratriennale dei coniugi, non è preclusiva alla delibazione di tutte le sentenze dichiarative della nullità per vizi genetici del matrimonio-atto, per contrarietà con l’ordine pubblico, ma solo di quelle che non hanno alcuna rilevanza per l’ordinamento interno. In specifico, in presenza di un vizio della capacità di discernimento del nubendo in ordine all’indissolubilità del matrimonio concordatario, secondo l’ordinamento canonico, fondato sull’incapacità di valutare ex ante la rilevanza del vincolo per mancanza grave della discrezione di giudizio (secondo il can. 1095, n. 2), spetta al giudice del merito in sede di delibazione, l’apprezzamento in ordine alla similitudine con l’ordinamento interno, che in linea di massima non differisca da quest’ultimo, siccome tesoro parimenti ad accertare il corretto formarsi di una volontà cosciente, posto che la nullità origina da un deficit psichico, prevista anche nell’ordinamento italiano, e non è dunque sanabile dal protrarsi della convivenza (art. 120 c.c.).”*

\* \* \* \*

“...*Omissis*”

### ***Svolgimento del processo***

- 1.- A ha proposto ricorso davanti alla Corte d’appello di Napoli, chiedendo dichiararsi l’efficacia della sentenza rotale del 25 novembre 2020 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo, divenuta definitiva, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto con B in data 29 dicembre 1997, per difetto di discrezione di giudizio di entrambi i coniugi e per incapacità del ricorrente ad assumere gli obblighi coniugali.
- 2.- La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato il ricorso del ricorrente, ritenendo la sentenza contraria all’ordine pubblico in conformità ai principi di Cass., Sez. Un., n. 16379/2014, per il fatto che l’instaurazione della convivenza e il perdurare della stessa per oltre un triennio non consente il venir meno del matrimonio, inteso come rapporto, quand’anche esistessero vizi genetici dell’atto di matrimonio.
- 3.- Propone ricorso per cassazione il A, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la B.

### ***Motivi della decisione***

1.- Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché degli artt. 797, primo comma, n. 7, c.p.c., anche alla luce dei principi indicati da Cass. n. 149/2023, in relazione alla convivenza ultratriennale, in assenza di allegazione di fatti idonei a integrare il contrasto della sentenza rotale con i principi di ordine pubblico.

2.- Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 8, lett. b), del Protocollo addizionale all'Accordo di modifica del Concordato Lateranense stipulato in data 18/2/1984 tra Stato italiano e Santa Sede, ratificato con L. n. 121/1985, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché ancora degli artt. 132, secondo comma, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c.

3.- Osserva il ricorrente – a sostegno dei due motivi di impugnazione - che la convivenza non può operare in termini ostativi al riconoscimento di vizi genetici dell'atto di matrimonio, ove il vizio genetico sia riconosciuto dall'ordinamento interno e, in particolare, riguardi vizi del consenso analoghi a quelli previsti dall'ordinamento italiano. Osserva, inoltre, il ricorrente che il giudice interno non può riesaminare il merito della sentenza del Tribunale ecclesiastico.

4.- Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, non essendo oggetto del ricorso la rivalutazione del giudizio in fatto articolato dal giudice del merito, né incentrandosi il ricorso su una rivalutazione della motivazione del giudice del merito.

Non meritano accoglimento neanche le ulteriori eccezioni di inammissibilità per difetto di specificità, essendo il ricorso sufficientemente ancorato ai fatti, agli atti e ai documenti di causa, né trattandosi di censure nuove, essendo le stesse pertinenti alla originaria causa pendente.

5.- I due motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Secondo la tradizionale giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 27236/2008), l'ordine pubblico non osta al riconoscimento in Italia della sentenza rotale che abbia dichiarato nullo il "matrimonio-atto" concordatario nel caso previsto dal can. 1095, n. 2, ob gravem defectum discretionis iudicii (per mancanza grave della discrezione di giudizio: Cass. n. 27236/2008).

Con il menzionato arresto, questa Corte ha ritenuto che "non ogni incompatibilità con l'ordine pubblico italiano rileva a impedire l'efficacia di esse nel nostro ordinamento, dovendo il giudice della delibazione tenere conto della specificità dell'ordinamento canonico", risultando ostative al riconoscimento le sole "incompatibilità assolute con l'ordine pubblico italiano", non anche quelle relative "in ragione del favore particolare al loro riconoscimento che lo Stato italiano s'è imposto con il protocollo addizionale del 18 febbraio 1984 modificativo del concordato" (Cass. n. 27236/2008; Cass., Sez. Un., n. 19809/2008).

Solo in caso di non assimilabilità delle cause di annullamento a quelle interne l'ordine pubblico preclude il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche (Cass., Sez. Un., n. 19809/08, cit.), mentre nei casi in cui la fattispecie di diritto canonico sia assimilabile a quelle dell'ordinamento interno e sia "ancorata a fatti oggettivi analoghi" (Cass. n. 27236/2008), l'incompatibilità è relativa e non ne preclude il riconoscimento nell'ordinamento italiano.

6.- Sotto questo specifico profilo, questa Corte ha ritenuto che l'ordinamento interno, nella parte in cui prevede l'incapacità, anche di intendere e di volere, dei nubendi (artt. 117, 119, 120 c.c.) "non differisce in linea di massima da quella dell'ordinamento canonico" (Cass. n. 27238/2008, cit.); ragione per la quale, al riconoscimento in Italia della sentenza dichiarativa di nullità del matrimonio per difetto di discrezione di giudizio non è ostativo l'ordine pubblico, senza – peraltro – che osti la tutela dell'incapace nel caso in cui la domanda fosse proposta dal soggetto non affetto da incapacità, come avviene in caso di annullamento del matrimonio per errore sulle qualità essenziali dell'altro coniuge ex art. 122 c.c., derivante da malattia fisica o psichica (Cass. n. 27238/2008).

7.- Questo principio, riaffermato successivamente (Cass. n. 19808/2009; Cass. n. 9844/2012), è stato rimeditato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte che, evidenziando la rilevanza del matrimonio-rapporto, in relazione agli obblighi solidaristici che derivano dalla convivenza (fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale e dal diritto dell'Unione) e alla efficacia sanante della convivenza sui vizi del matrimonio-atto, come risultante dai casi di decadenza della proposizione delle varie azioni di annullamento (artt. 119 - 123 c.c.), ha ritenuto che la convivenza come coniugi, quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, tale da impedire la dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del matrimonio-atto (Cass., Sez. Un., nn. 16379-16380/2014; Cass. n. 1494/2015; Cass. n. 1622/2015; Cass. n. 1788/2015; Cass. n. 3877/2015). Pertanto, una volta integrata la convivenza ultratriennale, divengono irrilevanti nell'ordinamento interno i vizi genetici del matrimonio canonico "nonostante la sussistenza dell'elemento essenziale della convivenza coniugale" (Cass., Sez. Un., n. 16379/2014, cit.).

8.- La giurisprudenza più recente ha, tuttavia, dato una interpretazione restrittiva di questo principio.

È stata negata l'applicazione del principio, ad esempio, nel caso in cui la sentenza ecclesiastica abbia dichiarato la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell'altro coniuge dovuto a dolo di questo, anche in caso di convivenza ultratriennale dei coniugi. Questo caso di annullamento del matrimonio-atto è, difatti, previsto anche nell'ordinamento italiano e non è sanabile dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio (Cass. n. 17910/2022).

9.- Più in generale, non tutte le sentenze ecclesiastiche di annullamento per vizi genetici del matrimonio-atto sono precluse dalla protrazione di una convivenza ultratriennale stabile dei coniugi, ma solo quelle che

non hanno rilevanza per l'ordinamento interno, risultando viceversa delibabili le sentenze di annullamento per vizi genetici "che rilevano come tali anche per il codice civile italiano" (Cass. n. 17910/2022, cit.).

10.- Nel qual caso, non è la convivenza ultratriennale in sé a costituire un limite di ordine pubblico alla delibazione in Italia di sentenze di annullamento per vizi di capacità, integrato dalla mera deficienza caratteriale o immaturità del coniuge, ma solo quei vizi che originino da un deficit psichico, ossia da uno stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente, la cui valutazione è rimessa al giudice del merito, il quale è onerato di verificare se i vizi, come riscontrati dalla sentenza del Tribunale ecclesiastico, si inquadrino in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano (Cass. n. 28307/2023; Cass. n. 149/2023), come nel caso di incapacità di intendere e di volere (art. 120 c.c.).

È, pertanto, compito del giudice del merito verificare se la causa di nullità del matrimonio ecclesiastico sia da qualificarsi come incapacità di valutare ex ante la rilevanza del vincolo matrimoniale, analogo a un deficit psichico, ovvero a uno stato patologico idoneo a incidere sulla capacità di intendere e volere del soggetto e sul corretto formarsi della sua volontà cosciente, ovvero se costituisca una mera deficienza caratteriale o mera immaturità del coniuge, causa di nullità, quest'ultima, che incontra il limite dell'ordine pubblico in caso di convivenza ultratriennale (Cass. n. 28307/2023).

11.- La sentenza di appello si è limitata a statuire l'incompatibilità con l'ordine pubblico della sentenza ecclesiastica per la mera protrazione della convivenza ultratriennale, senza verificare se la causa di nullità del matrimonio-atto trovi riscontro in analoghe cause di nullità dell'ordinamento interno, come nel caso di un deficit psichico idoneo a comportare una incapacità di intendere e di volere, tale da comportare l'incapacità patologica di comprendere il senso del matrimonio, causa di nullità alla quale non osta la convivenza ultra-triennale, ovvero se il matrimonio sia stato annullato per mera immaturità del coniuge, la cui pronuncia in sede ecclesiastica non può essere riconosciuta nell'ordinamento interno in caso di protrazione della convivenza ultratriennale.

12.- Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, perché valuti se la causa di nullità del matrimonio concordatario di cui alla sentenza oggetto di delibazione si inquadri in una delle cause di nullità riconosciute dall'ordinamento italiano secondo i principi enunciati. Al giudice del rinvio è rimessa la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Va disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli interessati.

### ***P. Q. M.***

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. (*Omissis*)”